



STATUTO 2021

Associazione Laureati Luiss

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

È costituita l'Associazione Laureati Luiss – ALL, di seguito indicata “Associazione”, con sede legale in Roma, viale Pola n. 12, avente durata illimitata.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in via esclusiva in favore dei propri associati (o di terzi) di una o più delle seguenti **attività di interesse generale**, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

- valorizzazione dell'identità e del ruolo dei laureati della Luiss Guido Carli, contribuendo alla crescita culturale e professionale degli associati;
- promozione delle relazioni tra i laureati della Luiss Guido Carli e tra questi e la medesima Università, rinsaldando il senso di appartenenza e favorendo occasioni di networking culturale e professionale;
- condivisione con la Luiss Guido Carli e le sue comunità di riferimento del patrimonio di competenze, esperienze e risorse degli associati, secondo uno spirito di **give back**;
- educazione, istruzione e formazione professionale nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, **secondarie e strumentali** rispetto a queste ultime, comprese attività commerciali non prevalenti, secondo criteri e limiti definiti dalle vigenti normative. La loro individuazione può essere operata da parte del Consiglio Direttivo.



L'Associazione può esercitare anche attività di **raccolta fondi** – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con gli associati e i sostenitori.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo eventualmente stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'Associazione le persone fisiche che, riconoscendosi nei valori, nella vision e nella mission della stessa, abbiano conseguito un titolo di laurea, anche triennale, presso l'Università o che abbiano conseguito uno dei titoli nell'ambito del sistema formativo Luiss, dettagliatamente indicati nel **Regolamento associativo**.

Nel partecipare alle attività, gli associati sono tenuti ad osservare e rispettare anche i principi e le regole di comportamento contenute nel **Codice Etico Luiss**.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, i regolamenti, il Codice Etico Luiss, nonché di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere annotata nel **libro degli associati** dal Consiglio Direttivo e comunicata all'interessato.

La deliberazione di rigetto della domanda di ammissione deve essere motivata dal Consiglio Direttivo e comunicata all'interessato entro 60 giorni. In tal caso, entro i successivi 60 giorni, il proponente può chiedere che sull'istanza si pronunci la Giunta, che delibera sulle domande non accolte.

Lo status di associato è altresì subordinato al pagamento della quota associativa ed ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5 del presente Statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.



Il Regolamento associativo disciplina requisiti, modalità e procedure per l'Associazione, nonché l'importo delle quote associative.

Tutte le quote e i contributi vengono deliberati e/o ammessi dal Consiglio Direttivo.

Sono previste le seguenti **categorie di associati**:

- **ordinari**, coloro in regola con le modalità di iscrizione secondo quanto previsto dal Regolamento associativo;
- **sostenitori**, tutti gli associati ordinari che versino annualmente una quota associativa pari almeno a cinque volte la quota annuale, contribuendo così alla gestione economica dell'Associazione, versando annualmente contributi superiori rispetto a quelli ordinari, anche finalizzati a specifici progetti dell'Associazione stessa;
- **benemeriti**, tutti i associati ordinari che devolvano all'Associazione un contributo una tantum pari almeno a 100 volte la quota associativa annuale; questi non sono tenuti al pagamento della quota associativa ed acquisiscono il diritto di far parte dell'Associazione a tempo indeterminato.
- **onorari**, riconosciuti come qualificati esponenti del mondo della cultura e accademico, professionale e imprenditoriale, anche non laureati presso la Luiss Guido Carli; l'Associazione onoraria è gratuita.

Non è ammessa la categoria degli associati temporanei.

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

La qualifica di associato è requisito essenziale per l'accesso a tutte le cariche sociali.

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli Organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali e gli spazi dell'Associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;
- proporre attività in linea con le finalità enunciate nello Statuto.

Gli associati hanno l'obbligo di:



- rispettare il presente Statuto, i regolamenti e il Codice Etico Luiss;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità e i termini annualmente stabiliti.

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per recesso, mancato versamento della quota associativa, esclusione o morte.

L'associato può sempre recedere dall'Associazione. Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali regolamenti interni e nelle deliberazioni degli Organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'Associazione, può essere escluso dall'Associazione mediante deliberazione del Consiglio Direttivo e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni entro 60 giorni alla Giunta.

I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa o di qualsiasi altro contributo non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6

(Organi)

Sono Organi dell'Associazione:

- Assemblea;
- Giunta;
- Consiglio Direttivo;
- Commissione di designazione;
- Presidente;
- Vice Presidenti;
- Segretario Generale;



- h) Tesoriere;
- i) Collegio dei Revisori.

Per tutti gli Organi associativi, costituiti in forma collegiale, è consentito organizzare le riunioni anche in modalità telematica mediante l'utilizzo di adeguati mezzi tecnologici, a condizione che sia consentito: al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione; agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

ART. 7 **(Assemblea)**

Composizione

L'Assemblea è composta da tutti gli associati in regola con la quota associativa ed iscritti nel libro degli associati (a prescindere dalla data di iscrizione).

Essa è presieduta dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento di questi, da uno dei Vice Presidenti. In assenza di entrambi, al fine del regolare svolgimento della stessa, le funzioni di presidenza dell'Assemblea sono svolte dal Segretario Generale.

Tutti gli associati hanno eguale diritto di voto. Ciascun associato ha un voto. Ogni associato presente può rappresentare un solo delegante.

Convocazione e Delibere

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 20 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati (anche di posta elettronica).

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo (10%) degli associati.

L'Assemblea è validamente costituita in **prima** convocazione con la presenza di almeno un decimo (10%) degli associati, in proprio o per delega, e in **seconda** convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti.

L'Assemblea si riunisce in sessione **ordinaria** almeno una volta l'anno.

L'Assemblea si riunisce entro il mese di aprile per deliberare l'approvazione del Bilancio annuale, nella cui seduta gli amministratori non hanno diritto di voto così come per i punti all'ordine del giorno che riguardano la loro responsabilità.



L'Assemblea si riunisce in sessione **straordinaria** per deliberare in ordine alle modifiche dell'Atto costitutivo o dello Statuto, ad atti di disposizione dell'eventuale patrimonio immobiliare dell'Associazione e allo scioglimento dell'Associazione, previa la presenza di almeno un decimo (10%) degli associati e l'acquisizione del preventivo parere positivo della Luiss Guido Carli in merito ai relativi punti all'ordine del giorno.

Funzioni

Competono all'Assemblea:

- la nomina e la revoca dei membri di Giunta, Consiglio Direttivo e Collegio dei Revisori, nonché del Presidente e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- l'approvazione del Bilancio annuale;
- l'approvazione dei programmi associativi;
- la delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- le delibere in materia di scioglimento e di operazioni straordinarie;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

ART. 8

(Giunta)

Composizione

La Giunta è costituita da almeno 10 associati, in regola con la quota associativa ed iscritti nel libro degli associati, eletti dall'Assemblea, di cui un terzo su proposta della Luiss Guido Carli e la restante parte su proposta del Presidente.

Qualora nel corso del biennio vengano a mancare per dimissioni o per altre cause uno o più membri della Giunta, la Luiss Guido Carli o il Presidente, per le rispettive quote, propongono i nuovi membri all'Assemblea che dovrà eleggerli.

Qualora nel corso del biennio vengano a mancare per dimissioni o per altre cause la metà più uno dei membri della Giunta, essa è da ritenersi dimissionaria nel suo complesso e si procede all'elezione della nuova Giunta.

Durata

Dura in carica due anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Convocazione e Delibere



La Giunta si riunisce su convocazione del Presidente, o, in caso di assenza o di impedimento, di uno dei Vice Presidenti o del Segretario Generale, e delibera a maggioranza dei presenti.

Funzioni

La Giunta svolge una funzione consultiva del Consiglio Direttivo, con l'obiettivo di supportare l'elaborazione delle strategie e di rafforzare la capacità di relazione con gli stakeholder dell'Associazione.

Competono inoltre alla Giunta:

- la nomina, su proposta motivata del Presidente, degli associati onorari;
- la delibera in merito alle istanze di opposizione, da parte di proponenti e/o associati, ai provvedimenti del Consiglio Direttivo riguardanti la non ammissione all'Associazione e l'esclusione dalla stessa;
- la delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e la promozione delle azioni di responsabilità nei loro confronti;
- la conciliazione delle controversie tra gli associati e tra questi l'Associazione comunque originate nell'ambito del rapporto associativo.

La Giunta assume le determinazioni secondo equità ed esse sono vincolanti per le parti e non appellabili. È escluso, pertanto, il ricorso all'Autorità Giudiziaria, salvo che per ottenere un titolo esecutivo delle stesse.

ART. 9

(Consiglio Direttivo)

Composizione

L'Organo di amministrazione, denominato Consiglio Direttivo, è eletto dall'Assemblea su proposta del Presidente, opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Il Consiglio Direttivo è composto dai seguenti associati in regola con la quota associativa ed iscritti nel libro degli associati:

- a) il Presidente;
- b) fino a due Vice Presidenti;
- c) il Segretario Generale;
- d) il Tesoriere;
- e) i rappresentanti designati dalla Luiss Guido Carli;
- f) i consiglieri incaricati.

I membri del Consiglio Direttivo che non partecipino, senza giustificato motivo, a più di tre riunioni consecutive, decadono dall'Ufficio ed il Presidente ne propone all'Assemblea la sostituzione.



Se per dimissioni o altre cause vengono a mancare la metà più uno dei membri, il Consiglio Direttivo decade ed il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

Durata

Il suo mandato coincide con quello del Presidente e i suoi membri sono rieleggibili.

Convocazione e Delibere

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o, in caso di assenza o di impedimento, di uno dei Vice Presidenti o del Segretario Generale, per iniziativa del Presidente stesso.

È validamente costituito quando è presente almeno un terzo dei componenti.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Funzioni

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione, che può delegare a uno o più dei suoi membri, nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività dell'Associazione sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- formulare i regolamenti associativi;
- promuovere e coordinare le attività dei Gruppi territoriali (Chapter) e dei Club tematici;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale, su guida del Tesoriere;
- predisporre tutti i documenti utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati;
- predisporre le proposte di modifica dello Statuto;
- deliberare l'ammissione, l'esclusione o la decadenza degli associati;
- nominare o revocare, su proposta del Presidente e approvazione dell'Assemblea (anche in ratifica), fino a due Vicepresidenti, il Segretario Generale e il Tesoriere.



ART. 10

(Commissione di designazione)

La Commissione di designazione è composta dai Past President che abbiano completato regolarmente due mandati consecutivi di due anni ciascuno.

La Commissione di designazione ha il compito di raccogliere le istanze e le proposte da parte di tutti i soci in merito alle candidature del Presidente e degli altri Organi dell'Associazione, nonché di raccordarsi con l'Università per le opportune valutazioni.

Ha il compito di raccogliere le istanze e le proposte da parte di tutti i soci, che ne facciano richiesta, in merito alle candidature alla presidenza dell'Associazione, nonché di raccordarsi con l'Università per le opportune valutazioni.

Essa è convocata d'ufficio nell'ultimo trimestre di mandato del Presidente e dura in carica fino all'elezione del medesimo.

Al termine del primo biennio essa è convocata in forma semplificata, senza necessità di una specifica attività di ascolto e raccolta di candidature, essendo chiamata a pronunciarsi sul rinnovo per altri due anni del mandato. In caso di parere negativo, si applica la procedura non semplificata.

ART. 11

(Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti, su proposta della Commissione di designazione, sentita la Luiss Guido Carli.

Dura in carica due anni ed è rieleggibile consecutivamente per un ulteriore mandato di due anni. È garante dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni dell'Assemblea e della Giunta.

Sovrintende alla realizzazione dei programmi e delle iniziative.

Trasmette alla Luiss i regolamenti approvati dal Consiglio Direttivo.

Laddove ricorrano gravi circostanze, su iniziative della Commissione di designazione, sentita la Luiss, o su iniziativa di almeno un terzo dei soci, l'Assemblea delibera la revoca del Presidente e nomina Presidente pro tempore uno tra i membri di Giunta.

Il Presidente ha il compito di:

- firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
- curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- convocare e presiedere l'Assemblea, la Giunta e il Consiglio Direttivo.



Nello svolgimento delle sue mansioni, il Presidente può delegare poteri ai Consiglieri ed al personale per le attività di routine e/o amministrative, nell'ambito dei programmi approvati dal Consiglio Direttivo, nonché delegare poteri specifici ad uno o più Vice Presidenti, al Segretario Generale e al Tesoriere.

ART. 12

(Vice Presidente)

Su proposta del Presidente, il Consiglio Direttivo può nominare tra i suoi componenti fino a due Vice Presidenti.

Questi operano su delega del Presidente, sostituiscono il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni, cessano dalla funzione alla fine del suo mandato.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, hanno per primi titolo a rappresentare l'Associazione e possono svolgere congiuntamente la supplenza.

ART. 13

(Segretario Generale)

Entro un mese dall'elezione, su proposta del Presidente, il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi componenti il Segretario Generale.

Il Segretario Generale assicura il raccordo costante tra l'Associazione e l'Università. Coordina tutte le attività necessarie ad attuare orientamenti e deliberazioni del Consiglio Direttivo. Redige i verbali delle sedute e ne cura la conservazione, così come degli altri libri la cui responsabilità è affidata al Consiglio Direttivo. Il Segretario Generale esercita, altresì, le altre funzioni espressamente attribuite dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente.

ART. 14

(Tesoriere)

Entro un mese dall'elezione, su proposta del Presidente, il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi componenti il Tesoriere.

Il Tesoriere amministra l'Associazione per conto del Consiglio Direttivo compiendo gli atti necessari alla buona gestione per il raggiungimento dei fini istituzionali ed essendo il responsabile delle movimentazioni contabili e finanziarie dell'Associazione.

Fra i compiti del Tesoriere vi sono:

- la predisposizione del progetto di Bilancio consuntivo annuale da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;



- la predisposizione di tutti gli elementi utili agli Organi associativi per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- le operazioni con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, effettuare prelievi, firmare assegni, e comunque eseguire qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli Organi associativi.

Con apposito Regolamento possono essere disciplinati ulteriori compiti e funzioni del Tesoriere.

ART. 15

(Collegio dei Revisori)

Composizione

L'Organo di controllo, denominato Collegio dei Revisori, è obbligatoriamente nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge oppure facoltativamente nominato per volontà del Consiglio Direttivo.

I membri del Collegio dei Revisori, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile e i requisiti ad oggetto devono essere posseduti da tutti.

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e da un numero di supplenti fino ad un massimo di due, eletti tra gli aventi diritto al voto fra i associati ordinari, che abbiano titoli professionali idonei.

Qualora per dimissioni o per altre cause venissero a mancare uno o più membri del Collegio subentrano, come effettivi, i membri supplenti.

Il Collegio elegge un suo Presidente.

Durata

Il Collegio dei Revisori dura tre anni e i suoi membri sono rieleggibili per una ulteriore volta.

Funzioni

Il Collegio dei Revisori vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Il Collegio dei Revisori esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale Bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

I membri del Collegio dei Revisori possono partecipare alle riunioni degli altri Organi associativi, su invito degli stessi, e possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.



Con cadenza annuale il Collegio presenta all'Assemblea una relazione da allegare al Bilancio per la sua approvazione.

Il Collegio dei Revisori può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti; in tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

ART. 16

(Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 17

(Patrimonio e Risorse economiche)

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle risorse economiche tratte, per garantire lo svolgimento delle proprie attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi, nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale.

ART. 18

(Divieto di distribuzione degli utili)

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli Organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 19

(Bilancio di esercizio)

L'Associazione deve redigere il Bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal 1 gennaio e fino al 31 dicembre di ogni anno.

Esso è predisposto dal Tesoriere e viene approvato dal Consiglio Direttivo e dalla Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui il Bilancio si riferisce.

Con apposito Regolamento possono essere disciplinati ulteriori elementi relativi al Bilancio di esercizio.



ART. 20

(Libri)

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- il libro degli associati; il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale; il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tutti tenuti a cura del Consiglio Direttivo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- i libri delle adunanze e delle deliberazioni degli Organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: richiesta scritta al Presidente, che stabilirà data, sede ed orario per la consultazione, la quale avverrà in presenza di almeno un membro del Consiglio Direttivo, che accetterà di farsi responsabile per la integrità e la restituzione dei libri.

ART. 21

(Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo.

ART. 22

(Lavoratori)

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero

LUISS



dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 23

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

L'Associazione può sciogliersi con deliberazione della maggioranza qualificata dell'Assemblea straordinaria, che indica i liquidatori.

Il patrimonio residuo è devoluto alla Luiss Guido Carli per la concessione di borse di studio.

ART. 24

(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni degli Organi associativi, si applica quanto previsto dal Codice civile.